

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2107/89 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha previsto una deroga per la campagna 1989/1990, alle norme di qualità, per il calibro minimo, fissato per le mele dal regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione<sup>(4)</sup>; che allo scopo di assicurare un migliore passaggio tra l'applicazione della norma precedente e quella della deroga prevista per la campagna 1989/1990, è opportuno differire la data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1901/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1901/89, la data del « 1° luglio 1989 » è sostituita dalla data del « 31 luglio 1989 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1989.

*Per la Commissione***Ray MAC SHARRY***Membro della Commissione*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.  
(2) GU n. L 118 del 27. 4. 1989, pag. 12.  
(3) GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.  
(4) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.